



### DETERMINAZIONE del CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE N. 43

L'anno 2022, addì 10 del mese di febbraio, nella Sede Camerale, il Conservatore del Registro Imprese, Dott. Roberto Albonetti, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 2490 C.C. DELLE SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CON OMESSO DEPOSITO DEL BILANCIO PER TRE ANNI CONSECUTIVI.

#### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Richiamata la Delibera di Giunta n. 7 del 28 gennaio 2021, con la quale il Dott. Roberto Albonetti è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29/12/1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- Visto l'art. 2490 c.c. che all'ultimo comma, stabilisce per le società in liquidazione che *"Qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c."*;
- Visto il DL 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e in particolare l'art. 40, relativo alla semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi, che ha modificato parte della procedura di cancellazione d'ufficio prevedendo che il provvedimento conclusivo della procedura disciplinata dall'art. 2490 c.c. sia disposto con determinazione del conservatore;
- Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società in liquidazione non più operative;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;
- Visti gli elenchi estratti tramite Infocamere in data 22 febbraio 2021 relativi alle società per le quali si è verificata la condizione suddetta e aventi sede nella provincia di Forlì-Cesena e di Rimini;
- Viste dunque le società che non hanno depositato i bilanci per tre anni consecutivi di cui agli elenchi allegati;
- Tenuto conto che, della circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione e dell'eventuale cancellazione, vanno messe a conoscenza le società interessate e che il canale tradizionale della raccomandata A/R può prefigurarsi particolarmente gravoso;
- Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento di cancellazione e l'eventuale cancellazione dal pubblico Registro delle Imprese interessate, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- Considerato, peraltro, che alcune società interessate non hanno mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art.16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche

IL CONSERVATORE  
Dott. Roberto Albonetti  
Documento firmato digitalmente



- dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione della Pec, come questa risulti sovente, ormai, revocata o inesistente;
- Vista la direttiva del Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 che, in relazione alle modalità da adottare per le comunicazioni nelle procedure di cancellazione massive dal registro delle imprese, stabilisce che, per tutte le imprese prive di valido indirizzo Pec, la comunicazione di qualsiasi atto relativo alla procedura avvenga esclusivamente mediante affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio per un termine di almeno 60 giorni e che tale modalità sostituisce la spedizione della raccomandata A/R;
  - Considerato che alle società presenti negli elenchi allegati è stato notificato l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 2490 c.c. sia mediante pec alle imprese munite di indirizzo valido ed attivo di posta elettronica certificata sia mediante pubblicazione all'albo on line della Camera di Commercio della Romagna per le società sprovviste di tale indirizzo dal 03.11.2021 al 01.01.2022;
  - Tenuto conto che le società indicate negli elenchi sono state invitate a presentare i bilanci di esercizio mancanti o, in alternativa, il bilancio finale di liquidazione e l'istanza di cancellazione della società dal Registro Imprese entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio (tramite pec, laddove presente, e pubblicazione all'albo on line) o a far pervenire eventuali osservazioni giustificative;
  - Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della cancellazione per un congruo periodo di tempo da quantificarsi in 60 giorni, consente di diffondere ampiamente la notizia del provvedimento assunto e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i.;
  - Considerato che il periodo di 60 giorni della pubblicazione sull'albo camerale del provvedimento di cancellazione permetta di far conoscere il provvedimento al fine di consentire la presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle Imprese;
  - Considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della raccomandata A/R, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;
  - Vista anche l'annotazione provvisoria nella posizione anagrafica delle società interessate dell'avvio del procedimento di cancellazione finalizzata a darne la massima pubblicità;
  - Valutato dunque che il provvedimento finale possa essere emanato in via 'cumulativa', con provvedimento 'plurimo' destinato alle società indicate negli elenchi allegati e notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, della già citata direttiva del Giudice del Registro competente e del provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 274 del 27 luglio 2021;
  - Tenuto conto che la cancellazione d'ufficio delle società ai sensi dell'art. 2490 c.c. si configura come atto dovuto;
  - Viste le comunicazioni di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio effettuate ai sensi dell'art. 2490 c.c., tramite pec, laddove presente, e tramite pubblicazione all'albo online per 60 giorni per le società indicate negli elenchi allegati;
  - Visto il decorso di 30 giorni dall'invio della pec laddove presente e di 60 giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori e i liquidatori delle società presenti negli allegati elenchi abbiano fornito alcun riscontro;

IL CONSERVATORE  
Dott. Roberto Albonetti  
Documento firmato digitalmente



- Preso atto che il numero di società in scioglimento e in liquidazione con omesso deposito del bilancio di esercizio per tre anni consecutivi da cancellare di cui ai suddetti elenchi è pari a n. 155;
- Considerato peraltro che, una volta eseguita, la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese verrà comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione tramite pubblicazione all'albo on line della Camera di Commercio della Romagna e inoltre tramite pec, laddove presente;
- Tenuto conto che i dati verranno trattati nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera della Romagna pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- Tutto ciò premesso;

#### DETERMINA

- 1) l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese ai sensi dell'art. 2490 c.c. delle società in liquidazione con omesso deposito del bilancio di esercizio per 3 anni consecutivi di cui agli elenchi allegati;
- 2) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società di cui agli elenchi che - nelle more della notifica del provvedimento cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo - abbiano depositato i bilanci mancanti o, in alternativa, il bilancio finale di liquidazione e l'istanza di cancellazione della società dal Registro Imprese;
- 3) che la notificazione del presente provvedimento alle società indicate negli elenchi allegati avvenga - ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990, della citata direttiva del Giudice del Registro competente presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 e del provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 274 del 27 luglio 2021 - mediante pec laddove presente e pubblicazione nell'albo camerale on line per n. 60 giorni continuativi e in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

#### ORDINA

Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, la sua pubblicazione nell'albo camerale per sessanta giorni, nonché, per la massima diffusione, la sua pubblicazione permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio.

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle Imprese presso la cancelleria di volontaria giurisdizione - Ufficio Giudice del Registro Imprese - Tribunale di Forlì.

A1.2.2 - R.I. Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio/DP

IL CONSERVATORE  
Dott. Roberto Albonetti  
Documento firmato digitalmente